Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 maggio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in **ROMA**, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in **NAPOLI**, via Chiaia n. 5; in **FIRENZE**, via Cavour n. 46 r; in **TORINO**, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 227.

Autorizzazione al Ministro per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.

Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, numero 1220, è data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'art. 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa.

Art. 2.

I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sarà fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.

Art. 3.

I trasferimenti previsti dal precedente art. 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teorico-professionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento.

Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di due mesi, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.

Art. 4.

I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonchè i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria ai sensi dell'art. 1, conservano l'anzianità posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari gradò della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base alla anzianità di servizio ed ai precedenti di carriera.

Art. 5.

La facoltà prevista dal precedente art. 1 potrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 marzo 1950, n. 228.

Modificazioni al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti nei Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissariato per il turismo sono dichiarate di pubblica utilità con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

« La dichiarazione di pubblica utilità avviene in base ai piani di massima ».

« Art. 2. — Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

« Tali piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Commissario del turismo, previo parere di una Commissione composta:

1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

3) del direttore generale del Turismo;

4) del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e commercio;

6) di due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale ed in mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

7) del presidente del Comitato per i contributi turistici;

8) del presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

9) di un rappresentante dell'E.N.I.T. ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PICCIONI — SCELBA — PELLA — GONELLA — TOGNI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229.

Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

ruolo del personale di gruppo *A*, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

ruolo del personale di gruppo *B*, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

ruolo del personale di gruppo *C*, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune ».

L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *i*), *l*) e *m*) e successive modificazioni, è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Art. 2.

Il n. 1 del primo comma dell'art. 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è modificato come segue:

« 1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo di gruppo *A*, l'età di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno ».

Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10°, è abrogato.

Art. 3.

Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo *C* agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo *C* ed inquadrati in tale gruppo prima del 1° luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni.

Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo *A*, *B* e *C* secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

L'indennità speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non più di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennità di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale.

Art. 5.

L'art. 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato.

I posti di grado 8° del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo *C* di cui alla tabella n. 3 dell'allegato *A* alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio, rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno tre anni.

Art. 6.

Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo *C*) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sarà invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonchè l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa ».

Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è abrogato.

Art. 8.

Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità negli uffici previsti dall'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo *C* la riduzione si applica ai gradi superiori al 10°.

Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

Per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° di gruppo *A* non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 10.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B*, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376.

Art. 11.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la metà dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo *A*, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sarà necessario non avere superato l'età di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo *A* presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere.

Art. 12.

I posti di gruppo *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie, che alla data predetta sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto.

Con le stesse norme di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi *A* e *B*, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo.

Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e quarto comma del presente articolo è però riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito:

« Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2ª e 3ª categoria assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito autorizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue:

« Per il personale assunto prima del 1° gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1° gennaio 1939 ».

Art. 15.

L'art. 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrata come segue:

« La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge ».

Art. 16.

Sono estese al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO *A*

Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

TABELLA N. 1

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*

A) *Quadro del personale direttivo amministrativo*

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale di amministrazione	1
5°	Capi servizio e ispettori generali	27
5°	Direttore capo della Ragioneria centrale	1
6°	Direttori provinciali di 1ª classe e assimilati	125
7°	Direttori provinciali di 2ª classe e assimilati	153
8°	Primi ispettori e assimilati	163
9°	Ispettori e assimilati	185
10°	Vice ispettori e assimilati	230
11°	Allievi ispettori e assimilati	
		885

B) *Quadro degli ingegneri specializzati*

Grado		Numero dei posti
4°	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
5°	Ispettori generali tecnici	5
6°	Ispettori superiori tecnici	20
7°	Ispettori principali tecnici	24
8°	Primi ispettori tecnici	25
9°	Ispettori tecnici	28
10°	Vice ispettori tecnici	39
		142

TABELLA N. 2

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *B*

A) *Quadro normale*

Grado		Numero dei posti
6°	Primi direttori capi ed ispettori superiori di ragioneria e assimilati	18
7°	Direttori capi e ispettori capi di ragioneria e assimilati	70
8°	Direttori principali e ispettori di ragioneria e assimilati	220
9°	Direttori di ragioneria e assimilati	400
10°	Ragionieri e assimilati	792
11°	Ragionieri aggiunti e assimilati	
		1500

B) *Quadro transitorio*

Grado		Numero dei posti
6°	Primi direttori capi ed ispettori superiori di ragioneria e assimilati	8
7°	Direttori capi e ispettori capi di ragioneria e assimilati	40
8°	Direttori principali e ispettori di ragioneria e assimilati	350
9°	Direttori di ragioneria e assimilati	1500
10°	Ragionieri e assimilati	882
		2780

TABELLA N. 3

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *C*

A) *Quadro dei capi di ufficio*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe	130
9°	Capi di ufficio	470
		600

B) *Quadro del personale esecutivo*

(*Omissis*)

C) *Quadro del personale tecnico speciale*

1) Personale delle officine postelegrafiche

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori di officina principali	6
9°	Direttori di officina	40
10°	Ufficiali meccanici elettricisti di 1ª classe	80
11°	Ufficiali meccanici elettricisti di 2ª classe	84
12°	Ufficiali meccanici elettricisti di 3ª classe	90
13°	Ufficiali meccanici elettricisti di 4ª classe	100
		400

Apprendisti meccanici (1)

2) Personale delle stazioni radiotelegrafiche

Grado		Numero dei posti
8°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti principali	3
9°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti	10
10°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1ª classe	25
11°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2ª classe	25
12°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3ª classe	22
13°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 4ª classe	25
		110

(1) E' consentita l'assunzione in servizio di apprendisti in misura non superiore ai posti vacanti in ruolo.

TABELLA N. 4

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO

(*Omissis*)

ALLEGATO *B*

Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA N. 1

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*

A) *Quadro del personale direttivo misto*

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore tecnico dell'Azienda	1
5°	Ispettori generali tecnici di zone	3
5°	Ispettore capo superiore amministrativo	1
5°	Direttore capo di ragioneria	1
6°	Ispettori superiori amministrativi e tecnici ed assimilati (1)	16
		22

(1) Ai funzionari di grado 6° ai quali sia stato conferito il trattamento di grado 5° ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1115 e regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e che vengano promossi a tale grado, il periodo di servizio prestato con trattamento di grado 5° è considerato utile agli effetti degli scatti di stipendio nel nuovo grado.

B) *Quadro del personale direttivo amministrativo ed assimilato*

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori principali amministrativi ed assimilati	14
8°	Primi ispettori amministrativi ed assimilati	16
9°	Ispettori ed assimilati	20
10°	Vice ispettori ed assimilati	21
11°	Allievi ispettori ed assimilati	
		71

C) *Quadro del personale direttivo tecnico*

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori principali tecnici	6
8°	Primi ispettori tecnici	8
9°	Ispettori tecnici	11
10°	Vice ispettori tecnici	12
		37

TABELLA N. 2

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *B*

Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani

Grado		Numero dei posti
6°	Commissari capi superiori amministrativi e tecnici	3
7°	Commissari superiori amministrativi tecnici ed assimilati . . .	8
8°	Commissari principali amministrativi e tecnici ed assimilati Capi ufficio interurbani superiori . .	16
9°	Primi commissari amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani di 1ª classe .	31
10°	Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani di 2ª classe	54
11°	Commissari aggiunti amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani ed aggiunti	
		112

Nota. — Nel ruolo del personale di gruppo *C* di cui all'allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, al quadro I i posti di grado 8°, 9° e 10° sono ridotti rispettivamente a 16, 63 e 204, ed al quadro II i posti di grado 9° sono ridotti a 22. Tale riduzione è apportata tenuto conto del disposto delle avvertenze nn. 1 e 2 alle tabelle organiche annesse al citato decreto legislativo n. 504.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

LEGGE 12 maggio 1950, n. 230.

Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-*bis* e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'Altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti.

Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1ª categoria.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino alla entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società possono essere totalmente espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, sono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari.

Art. 4.

I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

Art. 5.

Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commis-

sione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera.

Art. 6.

I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Art. 7.

L'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

Contro la decisione è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.

Art. 8.

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile. I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui possono chiedere che il pagamento dell'indennità avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale.

Il versamento di tali somme è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; può, su parere dell'Opera, essere concesso un anticipo nella misura massima del venti per cento.

Art. 9.

Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico.

Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennità, sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.

Art. 10.

L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'art. 1, può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Può essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi.

Nel territorio delimitato nell'art. 1, l'Opera deve altresì imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà.

L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.

Art. 11.

Le facoltà concesse all'Opera dall'art. 10 della legge istitutiva 31 dicembre 1947, n. 1629, sono estese a tutto il territorio delimitato nell'art. 1.

Art. 12.

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.

Art. 13.

Il presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.

Art. 14.

Il presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni.

Anche prima della scadenza del triennio, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostitu-

zione del presidente dell'Opera e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarità amministrative o violazioni di legge o di regolamento.

Art. 15.

A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti.

L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio col 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.

Il bilancio annuale con la relazione è allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera *a*), del penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 17.

L'assegnazione è fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.

Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario.

Il computo degli interessi sarà fatto al tasso del tre e cinquanta per cento.

La ratizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale.

Art. 18.

Nel contratto è previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

Non è ammesso il riscatto anticipato delle annualità previste nel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.

Art. 19.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16.

In caso contrario, il terreno ritorna nella disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.

Art. 20.

L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera.

Tale norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria e di istruzione professionale.

Art. 21.

L'Opera può promuovere ed agevolare le concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra da parte di privati proprietari di terre che non raggiungono il limite previsto nell'art. 2.

Art. 22.

L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari.

Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:

a) corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;

b) attività o centri di meccanica agraria.

L'Opera deve inoltre promuovere, per ciascuna unità organica di colonizzazione agraria, la costituzione di cooperative o dar vita a consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti ed i servizi sopra indicati.

Art. 23.

Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera avrà promosso o costituito per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici.

L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza dall'assegnazione che è pronunciata dall'Opera.

Art. 24.

I contributi previsti nell'art. 8, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge.

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti ad essa affidati con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni;
per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni;
per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni;
per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni;
per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni;
per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni.

La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50, viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 26.

Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

Art. 27.

Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in società ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito — escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione — stipulati dopo il 1° gennaio 1948, nonchè quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 15 novembre 1949.

L'Opera è inoltre legittimata a proporre — sempre ai fini del limite stabilito nell'art. 2 — azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1° gennaio 1948 e il 15 novembre 1949.

L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere tutti gli Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti possono inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti predetti può essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Art. 29.

Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria.

Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'art. 16.

Art. 30.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.

Art. 31.

L'Opera per la valorizzazione della Sila ha facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 32.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1950, n. 231.

Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro nomina pure un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al Ministero. L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità del concorso richiederanno ».

Art. 2.

L'art. 19 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma secondo.

Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.

Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione e da uno dei segretari.

Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccati i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppumento per tutti i lavori avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario ».

Art. 3.

L'art. 22 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni previste nell'ottavo comma dell'art. 19, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.

Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

La Commissione subito dopo la lettura di ciascun lavoro assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 24 del presente decreto e procede all'esame del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente al primo ed al secondo, sia stato attribuito il minimo richiesto per l'approvazione.

In considerazione del numero rilevante dei concorrenti il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, stabilendo l'ordine di correzione dei temi.

Ciascuna Sottocommissione deve essere composta di cinque commissari assistiti da un segretario ed è presieduta da uno dei presidenti.

La Sottocommissione, dopo l'apertura dei pieghi con le modalità indicate nell'art. 19, procede all'esame del lavoro attinente alla materia che le è stata assegnata.

La Sottocommissione, se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l'approvazione, trasmette all'altra Sottocommissione, seguendo l'ordine di correzione prestabilito, il secondo lavoro.

La Commissione procede quindi all'esame del terzo lavoro dei candidati che hanno conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l'approvazione.

Qualora la Commissione o la Sottocommissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e si applica anche al concorso per cinquecento posti di notaio indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Piccioni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 17. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950, n. 232.

Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41;
Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035;
Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176;
Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 12 luglio 1949, n. 386;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, in applicazione del comma primo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 e del comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prorogato ed integrato con legge 12 luglio 1949, n. 386, per i quali spetti l'assegno, pensione o indennità una volta tanto, la misura di esso si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. L'assegno così determinato, nei casi di pensione, qualora risulti inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevato o ridotto a tali minimi o massimi.

Art. 2.

L'onere derivante dalla concessione dell'aumento degli anni utili prevista dai decreti citati al precedente art. 1 è sostenuto dagli Istituti di previdenza, salva l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurarne la copertura in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 18. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 233.

Cambiamento della denominazione del comune di Petescia (Rieti) in quella di « Turania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 4 gennaio 1950, con la quale il sindaco di Petescia (provincia di Rieti) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 24 settembre 1949, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia cambiata in quella di « Turania »;
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Rieti, espresso con deliberazione n. 606 in data 16 novembre 1949;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Petescia è cambiata in quella di « Turania ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950

EINAUDI

Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 31. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 234.

Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, relativo alla istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, relativo all'istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo della guerra di liberazione è concesso:

ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;

agli appartenenti della Guardia di finanza;

al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

agli assimilati ed ai civili;

che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943, in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;

b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratte infermità riconosciute dipendenti da causa specificamente derivanti da azioni di guerra;

c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme;

d) abbiano ottenuta, in dipendenza dell'attività bellica nella guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.

Il distintivo suddetto è altresì concesso:

e) a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente;

f) ai militari e ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni unite, siano volontariamente entrati a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, e vi abbiano prestato servizio per almeno tre mesi;

g) ai militari ed ai militarizzati della divisione « Cuneo » e « Regina » e ai militari e ai militarizzati delle altre Forze armate riunitisi in formazioni, i quali, nel periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo dipendenti dal Comando delle forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per servizi di guerra dalle autorità militari alleate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 235.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, con Casa generalizia in Roma.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, con Casa generalizia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 236.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Istituto Antonelli della Sacra Famiglia, con sede in Palestrina (Roma).

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio Istituto Antonelli della Sacra Famiglia, con sede in Palestrina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale fu attribuita personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1945, con il quale il sig. Goffredo Petrarca fu nominato commissario straordinario della Cassa nazionale predetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale regionale dell'Ispettorato del lavoro, è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, in sostituzione del sig. Goffredo Petrarca.

L'ing. Mascardi resterà in carica per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 77. — LA MICELA

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1950.

Cessazione dell'applicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1947 nella provincia di Ferrara relativo alla disciplina degli attrezzi da pesca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1947, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Ferrara, concernenti la classificazione delle acque della Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 1130 del 27 aprile 1950, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Ferrara ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Ferrara l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Dal 15 maggio 1950 le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947, cessano di avere vigore nella provincia di Ferrara.

Il Consorzio emiliano per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1950

Il Ministro: SEGNI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1950.

Nomina dei membri del Consiglio generale del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 6 e 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto dell'8 maggio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1940, n. 121;

Considerata l'opportunità di sostituire l'attuale Comitato direttivo straodinario del Banco di Sicilia con gli ordinari organi di amministrazione,

Viste le deliberazioni dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle Provincie in cui il Banco di Sicilia ha una sede, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del Banco;

D'intesa con la Regione Siciliana:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è costituito, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto del Banco stesso:

dal prof. dott. Gaspare Cusenza, presidente;

dai sindaci dei comuni di Palermo, Catania, Messina;

dal delegato regionale dell'Amministrazione provinciale di Palermo;

dai seguenti rappresentanti delle Provincie in cui il Banco ha una sede:

Agrigento: rag. Ignazio Altieri;
Bologna: ing. Giuseppe Neri;
Caltanissetta: avv. Rosario Lanza;
Catania: avv. Gesualdo La Rosa Patti;
Enna: sig. Luigi Amaradio di Eugenio;
Firenze: sig. Araldo Orlandi;
Genova: ing. Alessandro Dufour;
Messina: avv. Melchiorre Gugliotta;
Milano: dott. Alighiero De Micheli;
Palermo: prof. dott. Alfredo Terrasi;
Ragusa: sig. Gioacchino Jacono fu Ferdinando;
Roma: rag. Costantino Parisi;
Siracusa: dott. Alessandro Spagna;
Torino: ing. Virgilio Tedeschi;
Trapani: sig. Massimo Piacentino;
Trieste: rag. Giacomo Grioni;
Venezia: dott. Luigi Alverà;

dal direttore generale del Banco di Sicilia;

dai signori avv. Francesco Orlando e prof. Paolo Ricca Salerno, nominati con proprio decreto di pari data consiglieri di amministrazione del Banco stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2065)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1950.

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto dell'8 maggio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1940, n. 121;

D'intesa con la Regione Siciliana;

Vista la comunicazione del Presidente della Regione con cui viene designato il prof. Paolo Ricca Salerno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Francesco Orlando e prof. Paolo Ricca Salerno sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto del Banco stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Laigueglia (Savona).

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1950, numero 18775/8, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 — convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 — e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, il carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo, al territorio del comune di Laigueglia (provincia di Savona).

(2046)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto relativo alla sistemazione della zona stralciata dal piano di ricostruzione di Bologna

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1950, n. 928, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio della zona indicata nelle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il progetto relativo alla sistemazione della zona compresa tra via Roma, via Reno, via Avesella e via del Porto, dell'abitato di Bologna, tralciata dal piano di ricostruzione di Bologna in base al decreto Ministeriale 16 gennaio 1948, n. 3517, progetto vistato in due planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di detto progetto è stato assegnato il termine fissato dal decreto di proroga all'attuazione del piano originario.

(2018)

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Sesia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1950, n. 28, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1950, al registro n. 7, foglio n. 23, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Sesia nel tratto compreso tra il ponte Isolella di Borgosesia e la confluenza del Croso della Piana in sinistra nel territorio del comune di Mollia, interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000 in data 30 giugno 1949 che fa parte integrante del detto decreto.

(2048)

Approvazione del piano regolatore generale della città di Cuneo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1950, previa decisione sulle opposizioni presentate, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo e con le modifiche conseguenti all'accoglimento della opposizione della « Società telefonica S.T.I.P.E.L. », è stato approvato il piano regolatore generale della città di Cuneo nonchè le norme edilizie relative all'attuazione del piano medesimo.

Copia del piano approvato sarà depositata presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico.

(2047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Michele D'Avirro di Antonio, nato a Campodipietra il 28 dicembre 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2059)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei concorrenti a dieci posti di allievo istitutore, gruppo B, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1949, registro n. 11, foglio n. 163, col quale è stato indetto un concorso per esame a dieci posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei concorrenti a dieci posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni, riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli statali dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Sono dichiarati vincitori del concorso:

1. Cammarata Nunzio	punti	16 —
2. Crinò Angelo	»	15,33
3. Leone Peppino Altobello	»	15,16
4. Di Forti Rosario, ammogliato, figli due	»	15 —
5. Di Stasio Antonio, ammogliato	»	15 —
6. Cesetti Adilo, celibe	»	15 —
7. Viticoli Mario	»	14,16
8. Di Stefano Giovanni	»	14 —
9. Cauzillo Luigi	»	13,66
10. De Vito Angelo	»	13,33

Art. 2.

E' dichiarato idoneo:

1. Galiero Antonino . . . . . punti 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1950

Il Ministro: Piccioni

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 14, foglio n. 315. — Oliva

(2060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Modena, indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 dicembre 1949 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Modena;

Visto il decreto Ministeriale in data 29 marzo 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Modena, nell'ordine come appresso indicato:

1. Filippone Lorenzo 93,83 su 132
2. Stecconi Giovanni 93,99 »
3. Cavagnolo Giovanni 91,29 »
4. Duret Mario 90,26 »
5. Bisconti Vincenzo 89,23 »
6. Fabbri Luigi 88,60 »
7. Tumminello Achille 74,89 »
8. Lombardi Edoardo 73,91 »
9. Napoli Renato 73,56 »
10. Palmieri Francesco 60,97 »
11. Coriglioni Ugo 60,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1950

Il Ministro: SCELBA

(2017)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. ed estensioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 28572(12) P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, bilancio Trasporti, registro n. 13, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale in data 27 settembre 1949, n. 30032(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, bilancio Trasporti, registro n. 13, foglio n. 161, e modificato con i successivi decreti Ministeriali 3 dicembre 1949, numero 35801(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, bilancio Trasporti, registro n. 14, foglio n. 289, e numero 9883(12)P.I/a.3 in data 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile successivo, bilancio Trasporti, registro n. 15, foglio n. 388;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1950, n. 2074(12) P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, bilancio Trasporti, registro n. 15, foglio n. 30, con il quale sono stati aggregati alla Commissione medesima, con voto consultivo, tre professori insegnanti di lingue estere (francese, inglese, tedesco);

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami, bandito con il suindicato decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 28572(12)P.I/a.3, per ricoprire venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

COGNOME E NOME	Votazione prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova facoltativa di lingua	Votazione complessiva
1. Chiodini Alfonso	9,133	9,500	0,586	19,219
2. Mele Ennio	8,366	9,000	—	17,366
3. Firpo Renato	8,500	8,500	0,153	17,153
4. Ciani Osvaldo	8,066	9,000	0,051	17,117
5. Bechini Sergio	8,366	8,500	0,152	17,018
6. Mannocci Valeriano	7,633	9,000	0,200	16,833
7. Roiatti Duilio	7,200	9,500	—	16,700
8. Ghezzi Giancarlo	8,866	7,500	0,245	16,611
9. Failla Arturo	8,100	8,500	—	16,600
10. Azzaroli Giulio	7,166	9,000	0,315	16,481
11. Perrone Nicola	7,900	8,500	0,049	16,449
12. Cappello Giovanni	7,800	8,600	—	16,400
13. Massara Eugenio	7,800	8,500	—	16,300
14. Federici Giulio	7,200	9,000	—	16,200
15. Toros Alberto	7,333	8,500	—	15,833
16. Lo Conte Tullio	8,000	7,500	—	15,500
17. Vicini Marcello, avventizio I. M.C.T.C.	7,766	7,700	—	15,466
18. Scamardella Lucio	7,633	7,500	—	15,133
19. Balestra Italo	7,466	7,500	—	14,966
20. Perrino Ermanno	7,366	7,500	0,044	14,910
21. Santi Mario	7,836	7,000	—	14,836
22. Diomeda Vito	7,700	6,000	—	13,700

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

COGNOME E NOME	Votazione prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova facoltativa di lingua	Votazione complessiva
1. Chiodini Alfonso	9,133	9,500	0,586	19,219
2. Mele Ennio	8,366	9,000	—	17,366
3. Firpo Renato	8,500	8,500	0,153	17,153
4. Ciani Osvaldo	8,066	9,000	0,051	17,117
5. Bechini Sergio	8,366	8,500	0,152	17,018
6. Mannocci Valeriano	7,633	9,000	0,200	16,833
7. Roiatti Duilio	7,200	9,500	—	16,700
8. Ghezzi Giancarlo	8,866	7,500	0,245	16,611
9. Failla Arturo	8,100	8,500	—	16,600
10. Azzaroli Giulio	7,166	9,000	0,315	16,481
11. Perrone Nicola	7,900	8,500	0,049	16,449
12. Cappello Giovanni	7,800	8,600	—	16,400
13. Massara Eugenio	7,800	8,500	—	16,300
14. Federici Giulio	7,200	9,000	—	16,200
15. Toros Alberto	7,333	8,500	—	15,833
16. Lo Conte Tullio	8,000	7,500	—	15,500
17. Vicini Marcello, avventizio I. M.C.T.C.	7,766	7,700	—	15,466
18. Scamardella Lucio	7,633	7,500	—	15,133
19. Balestra Italo	7,466	7,500	—	14,966
20. Perrino Ermanno	7,366	7,500	0,044	14,910
21. Santi Mario	7,836	7,000	—	14,836
22. Diomeda Vito	7,700	6,000	—	13,700

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1950
Registro bilancio Trasporti n. 16, *foglio n.* 345. — CASABURI

(2054)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.